



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO MANZONI"**

Via Lusitania, 16 – 00183 ROMA - Tel. 06.70491776 - Fax: 06.77079105

C.M. RMIC8GD00D - C.F. 97712550587 - Cod. Un. Uff.: UF0D1N

PEO: [rmic8gd00d@istruzione.it](mailto:rmic8gd00d@istruzione.it) - PEC: [rmic8gd00d@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gd00d@pec.istruzione.it) Sito web: [www.ic-manzoni.edu.it](http://www.ic-manzoni.edu.it)

Prot n. (vedi segnatura)

Roma, 25/09/2025

A tutto il personale Docente e ATA  
AI DSGA

All'Albo on Line  
Circolari riservate

p.c. AI RSPP

**Oggetto: Direttive sulla Vigilanza e Sorveglianza degli Alunni – gestione infortuni - somministrazione farmaci.**

**Il Dirigente Scolastico**

Viste le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 25 D.lgs. 165/2001;
- gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile;
- gli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n. 312;
- l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007;
- Allegato A CCNL comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 18 gennaio 2024
- l'art. 19 del D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza;
- nota MIM prot.n. 5274 del 11-07-2024.

**EMANA**

le seguenti direttive in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni con il fine di fornire misure organizzative da osservarsi con cura, scrupolosità e attenzione, finalizzate alla tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, per impedire il verificarsi di eventi dannosi, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

**Obblighi di Vigilanza**

La vigilanza sugli alunni è un dovere che coinvolge l'intero personale scolastico, in primo luogo i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01)

La responsabilità dei docenti è regolata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile, che stabiliscono:

**Firmato digitalmente da Simona Simola**

*“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”* (2047). [...]

*“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”* (ex art. 2048 codice civile).

Occorre ricordare l'esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo educativo, tanto che l'art. 2048 c.c. comma 1 dispone che

*“il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla loro tutela”.*

## Compiti del Personale Docente

I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati in ogni momento della giornata scolastica, sia durante le attività didattiche che in quelle extra-curriculari, all'interno e all'esterno dell'istituto, durante l'orario d'obbligo ed in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario normale delle lezioni.

Gli insegnanti sono tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente, quindi in occasione delle attività di insegnamento così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni.

L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio. Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempire all'obbligo di vigilanza (Corte dei Conti sez.III 19/02/1994 n 1623).

Nel caso in cui il docente abbia cessato il suo orario di servizio e non ci sia chi gli subentra la vigilanza sull'incolumità del minore deve prolungarsi per il tempo necessario affinchè si possa provvedere ad organizzare l'affidamento ad altri.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repertinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.

La responsabilità si estende agli alunni della propria classe e a eventuali gruppi accorpati per esigenze organizzative. Il docente deve intervenire in caso di mancata sorveglianza e garantire:

- Presenza accanto al gruppo classe.
- Attenzione costante al comportamento degli alunni.
- Intervento tempestivo per prevenire o interrompere comportamenti pericolosi e/o scorretti.
- Attività motivanti, adeguatamente programmate, anche durante le supplenze.

## Compiti del Personale Collaboratore Scolastico

In conformità al profilo professionale definito dal vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca – sezione Scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a garantire la sorveglianza degli alunni all'interno di aule, laboratori e spazi comuni, in particolare nei momenti di temporanea assenza dei docenti.

Le disposizioni operative da osservare sono le seguenti:

- **Ingresso degli alunni:** I collaboratori scolastici devono presidiare atrio, scale, corridoi e pertinenze esterne di transito durante l'entrata, mantenendo la postazione assegnata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).
- **Durante le lezioni:** Devono mantenere le postazioni assegnate, sorvegliare gli alunni che escono dalle aule e restare a disposizione dei docenti che necessitano di allontanarsi momentaneamente dalla classe. Su ogni piano deve essere presente almeno un collaboratore scolastico. È inoltre richiesto l'accompagnamento in aula degli alunni che sostano nei corridoi senza giustificato motivo.
- **Uscita degli alunni:** Collaborano nella sorveglianza di scale e corridoi e segnalano tempestivamente alla Dirigenza o ai suoi collaboratori eventuali assenze dei docenti, affinché siano adottate le misure necessarie.
- **Controllo degli accessi:** Verificano che le persone presenti nell'istituto siano autorizzate e impediscono l'accesso agli esterni non autorizzati dal Dirigente Scolastico.
- **Segnalazioni:** Comunicano prontamente al DSGA o alla Dirigenza eventuali situazioni di disagio, disturbo o criticità, anche di natura organizzativa.
- **Sicurezza:** Effettuano quotidianamente il controllo della praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
- **Fine giornata:** Prima di lasciare l'edificio incustodito, devono assicurarsi che tutte le porte e finestre siano chiuse con serratura o lucchetto, le luci spente e i cancelli esterni serrati.
- **Assistenza agli alunni con disabilità:** Prestano particolare attenzione alla vigilanza e assistenza durante l'accesso, la permanenza e l'uscita degli alunni con disabilità dalle aree esterne e interne dell'istituto.
- **Orario di sorveglianza:** L'obbligo di sorveglianza inizia dal momento in cui l'alunno accede all'area scolastica (dal cancello del cortile) fino all'ingresso in aula. Dieci minuti dopo l'orario di ingresso e dopo l'orario di uscita, portoni e cancelli devono essere chiusi.
- **Accesso dei genitori:** Al di fuori dei giorni di ricevimento o degli appuntamenti concordati, i genitori possono accedere esclusivamente all'area di ingresso e rivolgersi al collaboratore scolastico presente in portineria.

**Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si ricorda quanto previsto all'art.37 del Regolamento d'Istituto approvato dal collegio dei docenti in data 09/09/2025:**

1. La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola, secondo i rispettivi ruoli. L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta invece in via preminente al personale docente. Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 2019-2021.
2. Il personale ATA (collaboratori scolastici) è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione, nonché durante la fruizione dei servizi igienici, con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti. L'adempimento di tale dovere mediante il controllo con la diligenza dovuta e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico adempie, dunque, alla funzione di evitare che il minore venga a trovarsi in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità.
3. Il comportamento del personale della scuola deve fare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni pubblicato sul sito web ([www.ic-manzoni.edu.it](http://www.ic-manzoni.edu.it)). Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.297/94 e le Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. È compito del Dirigente Scolastico predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01) al fine di impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.
5. La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo l'inversione dell'onere della prova:
  - l'obbligo della vigilanza è di rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio, tale che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, nell'impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente dovrà scegliere la vigilanza;
  - Ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, qualora un alunno subisca un danno durante il periodo in cui è affidato alla vigilanza di un docente, si configura una presunzione di omesso controllo a carico dell'insegnante incaricato. In sede di giudizio per il risarcimento, l'onere della prova non grava sul danneggiato, bensì sul docente o sull'Amministrazione scolastica, che devono dimostrare di aver esercitato la vigilanza con la diligenza necessaria a prevenire l'evento.
6. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'eventuale cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano/zona di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.
7. I docenti in orario di servizio nelle classi, in palestra (compresi i luoghi all'aperto ove effettuare attività motorie), laboratori sono responsabili della vigilanza sugli alunni e dell'accompagnamento degli stessi durante i vari tragitti all'aperto tra l'istituto e altre sedi.
8. In caso di attività/progetti (inseriti nel PTOF) che prevedono la presenza di "esperti esterni", questi sono tenuti - per la permanenza delle ore/date connesse al relativo incarico da progetto o bando – a vigilare sugli allievi in relazione alla relativa prestazione professionale, nei termini indicati dal presente regolamento.

9. VIGILANZA IN INGRESSO:

- I docenti, cinque minuti prima dell'avvio delle lezioni attendono gli alunni delle classi. In caso di ritardo o di assenza devono darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla segreteria che ne dà comunicazione al Dirigente o a suo delegato ;
- La vigilanza sugli alunni dal portone di accesso all'edificio scolastico, fino all'entrata in aula, compete al personale non docente. Per la sicurezza di tutti, il personale assegnato all'ingresso farà in modo che i cancelli ed i portoni siano chiusi entro i 10 minuti per la scuola Primaria e 5 minuti per la scuola Secondaria di primo grado successivi all'orario di ingresso, anche nei giorni di ricevimento degli uffici o dei professori, entro quell'ora il cortile deve essere sgombro dal personale non scolastico.
- Quando il cancello è chiuso occorre suonare il campanello esterno per essere ammessi ad entrare, chi entra è tenuto a farsi riconoscere e ad esplicitare il motivo della sua venuta.
- I genitori possono accompagnare i minori in aula se trattasi di alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia per l'inserimento. Nella Scuola dell'Infanzia gli alunni che arrivano in ritardo, saranno accompagnati in aula dal collaboratore scolastico.
- I genitori degli alunni di scuola Primaria e Secondaria non devono superare l'entrata dell'edificio se non per evidenti motivi di salute dello studente con autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico depositata in portineria.
- I genitori o i delegati prima dell'entrata e dopo l'uscita sono direttamente responsabili della vigilanza sui minori (la sorveglianza non è prevista nel cortile antistante l'edificio).
- In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla dirigenza o ai suoi delegati che provvederanno alla sostituzione o al frazionamento del gruppo per l'assegnazione ad altri docenti.
- Per la suddivisione degli alunni si seguiranno i criteri numerici di suddivisione delle classi proposta dal Coordinatore di classe per la scuola Secondaria di primo grado, dal team docente per la scuola Primaria (affissa alla classe e/o in possesso dei collaboratori ATA ad inizio del nuovo a.s.), agevolando quanto più possibile lo smistamento a cura del collaboratore ATA del piano. Una volta divisi nella classe di assegnazione, le alunne e gli alunni (che portano con sé la merenda se in orario a cavallo della ricreazione ed eventuale materiale didattico), dovranno rispettare lo svolgimento della lezione e saranno sotto la vigilanza del docente presente in aula. Durante l'ora le alunne e gli alunni smistati in classi diverse dalla propria non potranno tornare nella loro classe di appartenenza a prendere materiali, merende, etc.
- Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai piani.

10. VIGILANZA DURANTE MOMENTI DI ASSENZA MOMENTANEA DEL TITOLARE NELLA CLASSE (ritardi, permessi, uscita anticipata)

- Il titolare di classe, in caso di assenza momentanea, provvede a rivolgersi ad altro docente disponibile o ad un Collaboratore Scolastico. Per **gravi** impedimenti che non consentano al docente di presentarsi puntualmente, o che costringano all'uscita prima dell'orario previsto, vanno informati la Dirigenza tramite Segreteria, nonché i suoi delegati, che provvedono all'affidamento temporaneo del gruppo ad un docente ed in ultima istanza alla divisione della classe.
- In caso di emergenza non prevedibile (esempio assenza delegato del DS) sarà cura del collaboratore suddividere gli alunni nelle classi, secondo il piano di suddivisione classi.

11. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI

- Atteso che la vigilanza sugli alunni è **continua** per tutto ho il tempo in cui sono affidati dall'ingresso all'uscita dall'istituzione scolastica, occorre assicurarsi mediante l'adozione di alcune cautele per prevenire l'insorgere di responsabilità disciplinare o di altri tipi di responsabilità a seconda delle circostanze. Tali cautele sono individuate nelle seguenti:
  - osservanza puntuale dell'orario di servizio;
  - per la scuola di infanzia e primaria il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, in caso di ritardo di quest'ultimo, al collaboratore del piano, che avvisa il Dirigente o i suoi delegati, garantendo appunto la continuità nella vigilanza su ogni minore; per la scuola secondaria i docenti devono recarsi il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo in tal modo al docente che è in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza, affidando la vigilanza al collaboratore scolastico che avvisa il Dirigente o i suoi delegati;
  - qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad un Collaboratore Scolastico il quale deve sospendere ogni altra attività per la vigilanza e per l'eventuale smistamento degli alunni;
  - in caso di assenza del docente nel corso della mattinata si provvederà a darne tempestiva comunicazione al DS tramite segreteria e ai suoi delegati;

12. VIGILANZA USCITA:

- L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici.
- I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni, che provvederanno a chiudere al termine dell'orario di uscita.
- Il docente in servizio nell'ultima ora accompagna gli alunni, della propria o di altra classe, fino al portone/cancello affidandoli ai genitori o a persona delegata, nel caso della Scuola Primaria.
- Gli alunni della Scuola Secondaria possono uscire autonomamente laddove autorizzati all'uscita autonoma.
- I collaboratori scolastici chiudono i cancelli alle ore 16:45 per la scuola primaria e alle 14.10 per la scuola secondaria, entro quell'ora il cortile deve essere sgombro dal personale non scolastico.

13. RAPPORTI CON I COLLABORATORI SCOLASTICI: In casi **di particolare necessità** è possibile ricorrere ai Collaboratori Scolastici al fine di assicurare la vigilanza sul minore. Il ricorso alla collaborazione non prevede l'affidamento didattico a personale non abilitato. Si precisa che l'educatore OEPAC o l'assistente CAA ha obblighi di vigilanza sugli alunni a lui assegnati e non sull'intera classe. Durante la momentanea assenza del docente, il Collaboratore Scolastico esercita una pura azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose.

14. VIGILANZA DURANTE TRASFERIMENTI ALUNNI, USO DEI LABORATORI, TEATRO E DELLA PALESTRA: L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con **il solo** accompagnamento del docente. Durante le ore di laboratorio, di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei. È obbligo da parte dei collaboratori scolastici la custodia dei prodotti delle pulizie negli appositi armadi chiusi. Gli alunni non possono restare senza vigilanza e sorveglianza di un adulto, in locali della scuola, per attività di studio individuale.

15. VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI:

- Per gli alunni **di Scuola Primaria** è prevista una ricreazione di circa 15 minuti verso le ore 10.30, l'orario preciso dipende, per i tempi pieni, dall'arrivo delle merende consegnate dal personale della mensa ai docenti presenti in classe. Per le classi che, nella giornata, svolgono un tempo scuola di 8 ore è previsto un momento ricreativo anche nella mezz'ora post pranzo.
- Per gli alunni della **Scuola Secondaria** sono previsti n. 2 intervalli, della durata di 10 minuti ciascuna, tra la seconda e la terza ora (9.50/10.00) e tra la quarta e quinta ora (11.50-12.00). L'intervallo si svolgerà nel corridoio all'esterno dell'aula e gli alunni non dovranno allontanarsi senza l'autorizzazione del docente anche per recarsi al bagno. Il responsabile della classe durante l'intervallo è il docente o i docenti in servizio rispettivamente alla seconda ora di lezione e alla quarta ora di lezione.
- In caso di eventuali scorrettezze: comportamento scorretto, inappropriato o pericoloso da parte degli alunni e delle alunne, i docenti possono abolire temporaneamente l'intervallo in corridoio, facendo effettuare in classe seduti la ricreazione, o prendere altri opportuni provvedimenti
- Il personale scolastico pone particolare attenzione durante il periodo dell'intervallo in quanto gli studenti sono meno soggetti alla disciplina d'aula e quindi potenzialmente più liberi di muoversi e di allontanarsi dalla stessa.
- L'accesso ai bagni da parte degli alunni deve avvenire in modo ordinato sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici presenti nei piani.
- Le attività ludico-ricreative vanno gestite come momenti educativi e la scelta è rimessa al docente che valuta le esigenze formative dei ragazzi e lo spazio a disposizione, in modo da evitare situazioni concretamente pericolose. Tutte le attività si svolgono sotto la diretta vigilanza del docente.
- I collaboratori scolastici durante i vari intervalli vigileranno – in relazione alla posizione assegnata agli stessi nel turno di servizio - il corridoio di competenza, i bagni, le zone interne comuni.
- Per le zone esterne adiacenti all'Istituto, i collaboratori scolastici in servizio al centralino e nelle varie uscite dall'Istituto, assicureranno una vigilanza generica e preventiva coadiuvata da tutti i docenti che si trovino all'esterno dell'Istituto durante l'intervallo stesso, segnalando al Dirigente (o ai collaboratori vicari, ai supporti organizzativi, all'RSPP, agli addetti Sicurezza ecc. a seconda delle circostanze) eventuali episodi che per la loro natura si rivelino importanti, anche in senso preventivo.

16. VIGILANZA DURANTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

- Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell'ora.
- Durante la refezione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.
- Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente.
- La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio in quella frazione temporale.
- Nei limiti del possibile l'uscita degli allievi dall'aula va organizzata in maniera tale da non creare eccessivi affollamenti lungo le aree di transito.

17. VIGILANZA IN OCCASIONE INFORTUNI E MALORI

- All'albo delle singole scuole è affisso l'elenco e i relativi numeri telefonici dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento.

- In caso di malore o di infortunio, occorre che l'insegnante intervenga immediatamente per accertarne l'entità, se la situazione d'emergenza richiede particolare vigilanza dei docenti sul caso colpito, i docenti sollecitano la collaborazione dei collaboratori scolastici per il controllo della scolaresca lasciata eventualmente scoperta.
- Il docente avvisa i collaboratori affinchè possa provvedere ad avvisare la famiglia sollecitando, se necessario il ritiro dell'alunno, per le cure del caso.
- Qualora trattasi di malore o infortunio che necessiti di intervento urgente, la scuola provvederà a richiedere l'intervento dei sanitari chiamando il 118, avvisando tempestivamente la famiglia.
- L'alunno infortunato viene trasportato in ospedale accompagnato da persona adulta incaricata dal referente sicurezza, e lo supporta fino all'arrivo del genitore.
- In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità è sempre necessaria la stesura di una relazione circostanziata e dettagliata dell'infortunio da consegnare in Segreteria entro le 24 ore successive dall'infortunio.
- I collaboratori faranno richiesta al DSGA del materiale mancante nella cassetta del primo soccorso che deve essere sempre fornita e completa.

18. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”: La vigilanza sui “**minori bisognosi di soccorso**” (nella fattispecie alunni con disabilità grave talora particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi), deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e (se previsto) da personale assistente/educativo, solo in caso di necessità, il personale preposto può essere coadiuvato da un collaboratore scolastico. Eventuali forme migliorative delle condizioni degli allievi che consentano agli stessi un maggiore grado di autonomia, **devono sempre essere attentamente valutate in sede di GLO e, in linea generale, di GLI e dalla famiglia degli allievi**, con conseguente aggiornamento della situazione ed inserimento della relativa documentazione nel PEI. **Disposizioni particolari ad integrazione di quanto sopra, sono previste in caso di evacuazione dall'Istituto (vedi “Piani di evacuazione”)**

19. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA, CAMBIO di TURNO TRA I DOCENTI DELLE CLASSI, LABORATORI e ALTRI LOCALI:

- Per assicurare la continuità nella vigilanza degli allievi durante tali spostamenti, i collaboratori scolastici in servizio in ogni piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva l'eventuale cambio degli insegnanti nelle classi ed ad una sorveglianza generica delle zone e spazi comuni a loro affidati. La sorveglianza nel tragitto scuola-palestra ed in palestra è affidata al docente dell'insegnamento di Ed. Fisica.
- Durante le lezioni di Ed. Fisica, occorre osservare in modo rigoroso tutte le disposizioni ed i comportamenti da tenere in palestra e nei locali adiacenti ( es. bagni e spogliatoi). Tali disposizioni dovranno essere rigorosamente osservate ed applicate anche da eventuali fruitori esterni della palestra stessa in orario extrascolastico, sulla base di apposite e precise convenzioni e protocolli tecnici.
- È richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportive e/o laboratoriali, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza e all'RSPP (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra e/o possibili eventi che possano individuarsi come situazioni di rischio per l'incolumità degli allievi e del personale.
- **Gli alunni, al cambio delle lezioni in momentanea ed eventuale assenza del docente, devono restare in aula senza arrecare disturbo alle altre classi, mantenendo un comportamento silenzioso e corretto. I trasferimenti interni all'edificio sede dell'Istituto ed in palestra devono essere svolti in modo ordinato, sollecito ed in silenzio.**

20. VIGILANZA DURANTE VISITE GUIDATATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE: Durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti accompagnatori, che devono usare la massima attenzione trattandosi di luoghi non noti e perciò con maggiore rischio di incidenti. È opportuno recepire preventivamente informazioni e notizie in merito ai luoghi che frequenteranno i ragazzi nei viaggi e visite guidate, in modo da porre in essere tutte le cautele necessarie per la messa in sicurezza dei minori. È necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa e nei seguenti momenti:

- partenza (controllo dei presenti);
- soste intermedie (controllo dei presenti);
- rientro (consegna degli alunni alle famiglie);
- navigazione;
- percorsi su sentieri;
- percorsi nel traffico urbano;
- la visita a monumenti, musei, mostre ...

### **SEGNALAZIONE DEGLI INFORTUNI**

In caso di infortunio, la segnalazione deve essere effettuata per iscritto al Dirigente il giorno stesso (utilizzando il modulo predisposto), da parte dell'insegnante che al momento dell'incidente aveva la responsabilità della classe o della sezione (in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta). Nel caso in cui la classe o sezione sia stata affidata dal docente al collaboratore scolastico dovrà essere lo stesso docente a comunicare l'infortunio, indicando il motivo per il quale non era presente in classe e la persona a cui aveva affidato la classe.

Nel caso di infortunio avvenuto nell'area di pertinenza della scuola durante l'accesso a scuola o durante l'uscita, la comunicazione dell'infortunio dovrà essere effettuata dal collaboratore scolastico in servizio al momento.

Il sottoscrittore della relazione è tenuto ad informare tempestivamente l'ufficio didattica su ogni eventuale successivo sviluppo dell'accaduto (assenze, comunicazioni della famiglia dell'infortunato,...).

È fatto obbligo di comunicare secondo le stesse modalità e tempi anche piccoli incidenti che apparentemente sembrano non avere avuto conseguenze per consentire l'adozione di eventuali misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie.

Nella stesura della relazione di infortunio devono comparire tutti i seguenti elementi:

- cognome e nome, data di nascita, indirizzo, classe dell'infortunato;
- ora e luogo dell'incidente;
- dinamica circostanziata del fatto e descrizione particolareggiata della lesione subita;
- tipo di attività in atto al momento dell'incidente;
- localizzazione esatta del docente al momento del fatto ed eventuali testimonianze dei presenti;
- assicurazione dell'insegnante di aver prestato le prime cure sommarie e di aver cercato di avvisare tempestivamente i familiari;
- eventuale referto medico.

**In considerazione della delicatezza della materia e delle conseguenze derivanti dall'omessa o ritardata denuncia, si chiede un rigoroso rispetto delle disposizioni impartite, anche al fine di consentire alle famiglie la tutela dei propri diritti assicurativi.**

Gli insegnanti sono tenuti a non fare mancare una scrupolosa ed assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni.

**SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO.**

Si richiama quanto indicato nell'art. 65 del Regolamento d'istituto approvato dal collegio dei docenti in data 09/09/2025:

1. Nell'ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di primo soccorso.
2. Nell'istituto è vietata qualsiasi somministrazione di farmaci non autorizzata e disposta dall'autorità scolastica. Tutte le disposizioni relative sono regolate secondo il "PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A MINORI NEI CONTESTI EXTRA-FAMILIARI, EDUCATIVI O SCOLASTICI, NELLA PROVINCIA DI ROMA" sottoscritto dall'USP ed in vigore in tutto l'ambito provinciale, in particolare:
  - L'alunno non può assumere medicinali senza la preventiva richiesta dei genitori e l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.
  - I docenti ed il personale della Scuola non sono autorizzati a somministrare alcun tipo di farmaco agli alunni.
  - Il personale scolastico può somministrare farmaci classificati come "salva vita" solo su base volontaria, dopo aver ricevuto una formazione specifica in merito e nel rispetto del protocollo di somministrazione.
3. Nel rispetto del protocollo di somministrazione, è prevista l'auto somministrazione del farmaco da parte del minore se:
  - la somministrazione sia autorizzata e comprovata dal medico pediatra che ha in cura l'alunno/a;
  - la famiglia proceda alla richiesta di auto somministrazione a scuola;
  - l'Istituto approvi e autorizzi l'auto somministrazione.
4. In caso che uno di questi passaggi non sia stato completato non si procederà ad alcun intervento per la somministrazione autonoma di farmaci.
5. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni l'assunzione di farmaci salvavita durante l'orario di frequenza, i genitori devono consegnare, negli Uffici di Segreteria (affinché la stessa, acquisita l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, a sua volta consegna ai docenti interessati e al docente referente di plesso che informerà i docenti che eventualmente opereranno sulla/sezione in caso di sostituzioni e/o supplenze brevi):
  - dichiarazione del medico curante che l'assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria;
  - richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con esonero responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti;
  - disponibilità del personale scolastico a somministrare il farmaco "salva vita" ;
  - adeguata formazione del personale scolastico sulle modalità di somministrazione del farmaco "salva vita".
6. Tutti i docenti, eventualmente in collaborazione anche con i genitori, sono tenuti ad organizzarsi in maniera tale che i farmaci siano sempre conservati in maniera idonea e alla loro esclusiva portata di mano in qualunque momento operino sulla classe/sezione:
  - sia negli spazi al chiuso sia negli spazi all'aperto del plesso di pertinenza;
  - sia quando operino in spazi diversi connessi a visite guidate di qualunque durata temporale.
7. Il Dirigente Scolastico può concedere, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci.

8. In linea con una corretta prevenzione, i genitori devono comunicare, ai docenti di classe, tempestivamente e per iscritto, tutte le eventuali allergie anche alimentari.
9. Nel caso di somministrazione quotidiana o programmata del farmaco, il Dirigente Scolastico prevede che gli incaricati alla somministrazione organizzino la tenuta del **Registro Giornaliero** relativo alla somministrazione dei farmaci, per ciascun studente, affinché sia attestato il giorno e l'ora della somministrazione e il nome dell'adulto autorizzato che ha provveduto o assistito alla medesima.
10. Nei casi di emergenza/urgenza per gli studenti per i quali sia stata autorizzata la somministrazione di farmaci in ambiente scolastico, il personale della scuola provvederà, oltre ad attivare il 118, a seguire le procedure di primo soccorso e la somministrazione dei farmaci così come previsto dalla prescrizione del medico curante e dalla richiesta della famiglia.

Il Dirigente Scolastico  
prof.ssa Simona Simola  
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  
82/2005 s.m.i. e norme collegate*